

Immobili. Il Tar Lazio ribalta la sentenza del 2008 ma lascia parzialmente «invalido» il decreto del 2007

Catasto federale da correggere

Il problema resta quello dei controlli da parte dell'agenzia del Territorio

Saverio Fossati
Franco Guazzone

Il Tar del Lazio riassegna ai comuni le funzioni bocciate nel 2008. La sentenza 4312 del 19 marzo 2010 (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo) ha suscitato reazioni opposte e sia Confedilizia sia l'Anci cantano vittoria. Ma di fatto il meccanismo del federalismo catastale si rimetterà in moto con grande fatica.

Con il Dpcm del 14 giugno 2007, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Anci il 4 giugno 2007, oltre al passaggio ai comuni di 3 mila dipendenti e delle relative risorse economiche, vennero stabiliti tre livelli di assunzione delle funzioni catastali; i primi due relativi ad attività di servizio ai cittadini e di accettazione formale degli atti di aggiornamento catastale, mentre il terzo livello consentiva anche il controllo in *front office* degli atti di aggiornamento e, soprattutto, l'eventuale loro rettifica «sulla base di adempimento d'ufficio».

Quest'ultima funzione, secondo Confedilizia, di fatto consentiva in toto la gestione del cata-

sto ai comuni, a prescindere dal parere dell'agenzia del Territorio a cui venivano assegnate solo funzioni di controllo, di indirizzo e la responsabilità della revisione degli estimi. Il provvedimento, per Confedilizia, avrebbe consentito alle amministrazioni locali di influire anche sull'imponibile, oltre che sulle aliquote di loro spettanza, per incrementare il gettito. Così era partito il primo ricorso, che aveva condotto alla prima sentenza

del Tar Lazio, la 4259 del 15 maggio 2008, che annullava sia il Dpcm sia il Protocollo d'intesa con l'Anci. Proprio l'Anci, non intimato nel giudizio, aveva impugnato la sentenza presso il Consiglio di Stato che, con decisione 2174/2009, l'aveva annullata con rinvio a un collegio di diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, considerando anche le osservazioni del ricorrente.

La nuova sentenza ribalta quasi totalmente quella del 2008, pervenendo alla conclusione che effettivamente, secondo l'interpretazione della normativa vigente, ai comuni potevano es-

sere concesse tutte le funzioni previste dal Dpcm in precedenza annullato, in quanto tali attività erano pur sempre sottoposte al coordinamento e di gestione dei flussi, esercitata dall'agenzia del Territorio. Il giudice ha comunque confermato l'annullamento dell'articolo 3, comma 4 del Dpcm del 14 giugno 2007,

per cui il governo dovrà emanare un nuovo Dpcm per meglio precisare le specifiche attività di esercizio delle funzioni dei comuni: «soprattutto per impedire forme di accertamento catastale del tutto arbitrarie», spettando all'agenzia di esercitare tutto il rigore necessario nei controlli di merito.

Allo stato attuale non è facile ipotizzare le conseguenze della sentenza nell'immediato, soprattutto in quanto, a partire dal 31 marzo 2010, per il catasto dei fabbricati e dal 1° giugno 2010 per i terreni, entrerà in vigore in via obbligatoria la presentazione degli atti di aggiornamento per via telematica (provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15/10/2009), saltando le procedure *front office* e quindi il pas-

saggio dagli uffici comunali. I quali, entro i successivi 30 giorni, riceveranno la copia di tutti gli atti nel frattempo presentati dai professionisti, su cui potranno svolgere le osservazioni che riterranno opportune, per trasmetterle all'Agenzia che potrà effettuare le rettifiche che si renderanno necessarie.

Per Confedilizia «la materia deve essere interamente ripensata alla luce di una decisione che ha fissato con nettezza alcuni principi fondamentali in materia di unitarietà del sistema catastale e di rigidità dei controlli sulle funzioni svolte»; mentre per l'Anci «la sentenza del giudice amministrativo ha confermato la piena legittimità degli attuali assetti normativi e regolamentari, accogliendo solo parzialmente il ricorso di Confedilizia; e, precisamente, richiedendo soltanto un limitato intervento di rafforzamento dei poteri di controllo sull'operato dei comuni. Non è più in discussione il decentramento di funzioni in favore dei comuni ma soltanto la messa a fuoco di alcuni aspetti di dettaglio e, segnatamente, del solo sistema dei controlli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

La prima pronuncia

■ La sentenza 4259/2008 del Tar Lazio aveva annullato il Dpcm nella parte in cui attribuiva ai comuni troppi poteri sulla determinazione delle tariffe d'estimo, a base delle rendite catastali e quindi degli imponibili fiscali immobiliari

L'ultima sentenza

■ Il Tar Lazio ha considerato parzialmente invalido il Dpcm del 2007 ma solo nella parte in cui non è troppo vago nel prevedere i controlli del Territorio sui Comuni

L'appello

■ Il Consiglio di Stato (con pronuncia 2174/2009) ha rinviato al Tar la sentenza, imponendo di sentire l'Anci

ATTI SUL WEB

L'obbligo di trasmissione telematica dal 31 marzo potrebbe attenuare il contrasto interpretativo sui poteri dei municipi

